

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 368 DEL 26/02/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: MICHELE CELEGHIN – TRASFERIMENTO ALLA CITTÀ METROPOLITANA  
DI VENEZIA IN QUALITÀ DI SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 359/26

*Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con istanza ricevuta al n. 112203 del protocollo dell'Azienda il giorno 1 dicembre 2025 il sig. Michele CELEGHIN, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda in qualità di specialista nei rapporti con i media assegnato ai servizi di *staff* alla direzione generale, ha chiesto l'assenso dell'Azienda ai fini del trasferimento in mobilità volontaria alla Città metropolitana di Venezia;
- con nota di protocollo numero 112915 del 2 dicembre 2025 l'Azienda ha espresso parere favorevole al rilascio dell'atto di assenso alla mobilità;
- la Città metropolitana di Venezia ha notificato la comunicazione n. 1773 di protocollo del 15 gennaio 2026 (ricevuta al numero 3819 del protocollo dell'Azienda in pari data) con la quale ha confermato l'accoglimento, in esito ad apposita selezione, della domanda di mobilità dell'interessato e ha proposto di fissarne la decorrenza nel giorno 1 marzo 2026;
- con lettera numero 129684 di protocollo del 2 febbraio 2026, questa Azienda ha anticipato il parere favorevole alla definizione della data di decorrenza del trasferimento proposta dall'Ente di destinazione.

Ritenuto che:

- in conformità all'istruttoria del procedimento occorre provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dal dipendente Michele CELEGHIN, dando atto del perfezionamento del trasferimento dell'interessato alla Città metropolitana di Venezia con decorrenza 1 marzo 2026;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, si dà atto che all'atto del trasferimento non risultano saldi di congedi residui in favore del dipendente;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "*nulla osta*" al trasferimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che subentra nei relativi oneri stipendiali e accessori.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria del sig Michele CELEGHIN alla Città

metropolitana di Venezia.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di esprimere l'assenso dell'Azienda al trasferimento per mobilità volontaria del sig. Michele CELEGHIN, dipendente a tempo indeterminato in qualità di specialista nei rapporti con i media, alla Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come in premessa specificato, con decorrenza dal giorno 1 marzo 2026;
2. di precisare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) all'atto del trasferimento non risultano saldi di congedi residui di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente;
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessato e all'amministrazione di destinazione per il seguito di competenza;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.